



GIUNTA REGIONALE

Seduta del **- 5 SET. 2014** Deliberazione **553**

L'anno il giorno del mese di **- 5 SET. 2014**
negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente
Sig.

con l'intervento dei componenti: **LUCIANO D'ALFONSO**

- | | | | |
|----|------------------------------|-----|-------------------------|
| 1. | DI-MATTEO ASSENTE | 6. | PAOLUCCI |
| 2. | LOLLI ASSENTE | 7. | PEPE ASSENTE |
| 3. | | 8. | |
| 4. | MAZZOCCA | 9. | SCLOCCO |
| 5. | | 10. | |

Svolge le funzioni di Segretario **Walter Gariani**

OGGETTO

Piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica articolo 1 comma 112 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Approvazione bozza di accordo integrativo degli accordi di programma quadro e programma degli interventi.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale";

Viste le LL.RR. n. 2/1997 e n. 9/2011 e successive modifiche sul Servizio Idrico Integrato (di seguito SII);

Vista la LR n. 31/2010 "Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale)";

Richiamati le Direttive Comunitarie, tra le quali la direttiva 91/271/CE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e la direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e successive modifiche ed il Piano di Tutela delle Acque (di seguito PTA), adottato con DGR n. 614 del 09.08.2010 e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamato l'art. 141 del D.Lgs 152/2006 che al co. 2 contiene la seguente definizione: "Il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie. Le presenti disposizioni si applicano anche agli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del servizio idrico integrato";

Vista la L.R. n. 9/2011 che ha disciplinato l'assetto del SII in Abruzzo delimitando un Unico Ambito Territoriale Regionale (ATUR) cui è preposto l'Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato (ERSI);

Considerato che ai sensi della LR 9/2011, art. 1:

- comma 6: all'ERSI sono attribuite tutte le funzioni ed i compiti assegnati dalla L.R. n. 2/1997 e successive modifiche, dal D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e da altra normativa di settore, agli Enti d'Ambito soppressi;
- comma 8: l'ERSI esercita l'attività di competenza sulla base di principi e criteri unitari che garantiscono l'uniformità di indirizzo e di azione in materia di Servizio sull'intero territorio regionale, il controllo analogo sui gestori in house del Servizio, la valutazione ed analisi comparativa delle gestioni;
- comma 15: l'ERSI approva in via definitiva gli atti di pianificazione e di programmazione del Servizio, in particolare, previa deliberazione obbligatoria e vincolante delle ASSI, approva il Piano d'Ambito, delibera la forma di gestione e affida il Servizio nonché firma le Convenzioni per la gestione del Servizio, provvede alla loro gestione ed al controllo dell'adempimento degli obblighi convenzionali da parte dei gestori;

Considerato che l'ERSI è attualmente in fase di costituzione e non è ancora operativo e che fino alla costituzione sono competenti gli Enti d'Ambito in fase di liquidazione ai sensi del comma 19 della LR 9/2011 che recita *"L'ERSI succede in tutte le posizioni giuridiche ed economiche dei sei Enti d'Ambito soppressi. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro esistenti presso gli Enti d'Ambito di cui all'art. 6 e seguenti della L.R. 13 gennaio 1997, n. 2 nei quali succede l'ERSI, salvaguardando le competenze e le professionalità maturate presso gli Enti d'Ambito soppressi. Per la costituzione dell'ERSI, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale viene nominato un Commissario Unico Straordinario. Il Commissario opera in base alla delibera di indirizzo della Giunta regionale e si avvale, per lo svolgimento dei compiti assegnati e per far fronte alle necessità organizzative e di supporto delle strutture, delle risorse umane e finanziarie di ciascun Ente d'Ambito soppresso. Per far fronte ai propri compiti, il Commissario assume i necessari provvedimenti per assicurare la continuità ed il regolare svolgimento dell'attività di competenza dell'ERSI, tra le quali le attività connesse al controllo analogo sui soggetti gestori, con riguardo in particolare al rafforzamento delle funzioni di controllo tese alla realizzazione degli investimenti, alla verifica dei bilanci e dei dati contabili dei gestori del Servizio"*;

Considerato che per Soggetti Gestori del SII, si intendono le 6 società a totale partecipazione pubblica cui è stata affidata dalle Autorità d'Ambito, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 267/2000 e smi, la gestione *in house* del Servizio Idrico Integrato come definito all'art.141 del dlgs 152/2006 nell'ambito di competenza, nonché i Comuni autorizzati ai sensi dell'art. 148.co. 5 del Dlgs. 152/2006;

Considerato che i Soggetti Gestori del Servizio Idrico realizzano gli interventi previsti nel Piano d'Ambito approvato dall'Autorità d'Ambito;

Considerato il Piano d'Ambito dell'ATUR è articolato in base agli ambiti di competenza dei 6 Soggetti Gestori come definiti al punto precedente, attivi sul territorio regionale al momento dell'entrata in vigore della LR 9/2011;

Richiamati il D.Lgs n. 152/2006, art. 148 co. 5, e l'art.1, co. 7, della LR 9/2011, in base ai quali sono gestioni conformi al dettato normativo:

- nel caso di Comuni sopra i 1.000 abitanti, quelli che hanno regolarmente conferito la gestione del Servizio Idrico Integrato al Soggetto Gestore individuato dall'Autorità d'Ambito;
- nel caso di Comuni sotto i 1.000 abitanti quelli che, pur non obbligati, hanno comunque conferito la gestione del Servizio Idrico Integrato al Soggetto Gestore individuato dall'Autorità d'Ambito ovvero quelli che gestiscono l'intero ciclo idrico integrato previa autorizzazione dell'Autorità d'Ambito, e definizione del Piano Economico Finanziario del Servizio svolto direttamente;

Richiamata la DGR n 614 del 09.08.2010 con la quale è stato adottato il Piano di Tutela delle Acque e in particolare:

- gli art. 31, 32 e 33 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) che prevedono rispettivamente: *"Disposizioni per gli impianti di acque reflue urbane degli agglomerati superiori ad abitanti equivalenti (a.e.)"* e *"Prescrizioni e limiti per impianti di agglomerati superiori a 2000 a.e."*;
- il co. 12 dell'art. 31 delle NTA che prevede *"La Regione, considerata la necessità e l'urgenza di rispettare gli obblighi improrogabili previsti dalla Direttiva 91/271/CE e considerato che gli interventi relativi agli agglomerati oggetto del presente articolo costituiscono lo strumento per il raggiungimento del Target S-11 (depurazione) previsto dal Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, riconosce la massima priorità nell'erogazione di eventuali finanziamenti e/o cofinanziamenti comunitari, nazionali e regionali, all'adeguamento degli agglomerati superiori a 2.000 a.e.. In particolare verranno utilizzati*

per gli interventi prioritari individuati le risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) relative al periodo di programmazione finanziaria corrente”;

Richiamati i Piani d'Ambito degli Enti d'Ambito:

- n. 1 Aquilano, approvato con Delibera n. 2 in data 8/03/2012 del Commissario Unico Straordinario;
- n. 2 Marsicano, approvato con Delibera n. 2 del 18.5.2010 dell'Assemblea dei Sindaci;
- n. 3 Peligno Alto Sangro, approvato con Delibera n. 1 del 27.07.2012 dell'Assemblea dei Sindaci;
- n. 4 Pescara, approvato con Delibera n. 11 del 11.07.2012 del Commissario Unico Straordinario;
- n. 5 Teramano, approvato con Delibera n. 3 del 5.3.2012 del Commissario Unico Straordinario;
- n. 6 Chietino, approvato con Delibera n. 2 del 8.3.2012 del Commissario Straordinario;

Vista la nota del 29/01/2014 prot. 0002908/TRI del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con cui si informava l'amministrazione regionale che:

- l'art. 1 comma 112 della L. 27/12/2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), ha previsto l'istituzione di un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con una dotazione finanziaria di 10 milioni di Euro per l'anno 2014, 30 milioni per l'anno 2015 e 50 milioni per l'anno 2016 per il finanziamento di un piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzando prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani;
- il piano è da approvare con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e da attuare attraverso la stipula di uno o più accordi di programma con gli Enti territoriali locali interessati che devono individuare gli interventi necessari e i soggetti attuatori;
- al fine della predisposizione del suddetto piano straordinario si chiedeva all'amministrazione regionale di fornire indicazioni/informazioni sugli interventi prioritari in materia di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane, funzionali al superamento delle criticità presenti sul territorio regionale;
- l'amministrazione regionale doveva altresì specificare per ogni singolo intervento, dando priorità a quelli con maggior valenza ambientale ed impatto socio-economico, le risorse già disponibili, lo stato della progettazione esistente ed allegare un cronoprogramma di realizzazione delle opere sulla scorta di una tabella di sintesi inviata in allegato da restituire entro il successivo 7 febbraio 2014;

Vista la nota 6/2/2014 prot. RA36667 di riscontro alla nota ministeriale succitata con cui veniva trasmessa la tabella contenente 131 progetti di cui 104 inerenti la risoluzione delle criticità depurative dei reflui urbani degli agglomerati > 2.000 ab. Eq. per un importo complessivo di €. 202.472.015,68;

Vista la nota del 4/4/2014 prot. 4788 (1.110/CORAM/5-2014A3) della Regione Piemonte, quale coordinamento Ambiente in sede di Conferenza Unificata, con cui si comunicava lo schema di riparto fondo MATTM della Conferenza Unificata riguardante il Piano straordinario di Tutela delle Risorse Idriche finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani che assegnava alla Regione Abruzzo un totale di 4.812.433,32 €, con richiesta alle amministrazioni regionali di comunicare il proprio parere in vista della Conferenza unificata che si sarebbe tenuta il 10 aprile 2014;

Vista la nota del 9 aprile 2014 RA/99212 a firma del Presidente della Giunta Regionale che esprimeva parere positivo allo schema di riparto fondo MATTM riguardante il Piano straordinario di Tutela delle Risorse Idriche di cui alla citata comunicazione della Regione Piemonte;

Vista la nota del 17/6/2014 prot. 0016684 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con la quale ha comunicato che la Conferenza Unificata in data 15/5/2014 ha approvato la ripartizione del Fondo di 90 milioni per il triennio 2014-2016, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani con una disponibilità per la Regione Abruzzo di 4.812.433,32 €;

Considerato che nella medesima nota si comunica che:

- il decreto Ministeriale per l'approvazione del Piano straordinario è preceduto dalla stipula di uno o più accordi di programma con gli Enti territoriali e locali interessati;
- al fine di dare attuazione a tali adempimenti, ravvisata la necessità di prevedere una disciplina unitaria degli interventi finanziati nel settore idrico-fognario-depurativo nonché un unico sistema di monitoraggio per gli interventi medesimi, (nel caso in specie il Sistema Gestione Progetti (SGP), in uso consolidato dalle regioni) è stata elaborata una bozza di accordo integrativo degli Accordi di Programma Quadro inviata via e.mail;
- la bozza è stata trasmessa insieme al quadro degli interventi (104) da inserire nel Piano straordinario e che tale quadro, già trasmesso dalla Regione deve essere aggiornato/verificato/definito nonché rimodulato sulla base delle risorse da impegnate.

Considerato che la bozza di Accordo di Programma Quadro - trasmessa al Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica – ex art. 10 del D.L. n. 101/2013 convertito con modificazioni, dalla Legge 125/2013 per la condivisione - richiama:

- la Direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni;
- in particolare la Parte Terza del predetto Decreto Legislativo n.152, contenente, tra l'altro, le norme di recepimento della citata direttiva comunitaria 91/271/CEE ;
- l'articolo 1, comma 112 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che, al fine di finanziare un piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'esercizio 2014, di 30 milioni di euro per l'esercizio 2015 e di 50 milioni di euro per l'esercizio 2016;
- la necessità di potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani anche in considerazione delle procedure di contenzioso e pre-contenzioso comunitario avviate per la mancata conformità dei sistemi di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane alle disposizioni della citata direttiva n. 91/271/CEE del 21 maggio 1991, e in particolare:

- *procedura di infrazione 2004/2034, per la quale, nell'ambito della Causa C 565/10 avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell'articolo 258 TFUE, proposto dalla Commissione europea il 2 dicembre 2010, la Corte di giustizia dell'Unione europea con sentenza del 19 luglio 2012, ha condannato la Repubblica italiana per il mancato rispetto degli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3, 4, paragrafi 1 e 3, e 10 della direttiva 91/271/EE, come modificata dal regolamento n. 1137/2008, con riguardo ad alcuni agglomerati con oltre 15.000 abitanti equivalenti che scaricano in aree così dette «normali»;*
- *procedura di infrazione 2009/2034, attualmente in fase di parere motivato ex art. 258 TFUE, che contesta il mancato rispetto della direttiva 91/771/CEE con riguardo agli agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti che scaricano in aree così dette «sensibili»;*
- *procedura di infrazione 2014/2059 e provvedimento di costituzione in mora (Causa C-1851/2014) per la non conformità di 880 agglomerati e di 57 aree sensibili;*

Vista la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 2/4/2014 Prot. 0009725 che segnala i 26 agglomerati ricadenti negli ex Ambiti Territoriali Ottimali Pescara e Chietino della Regione Abruzzo per i quali la Repubblica Italiana è stata messa in mora per violazione degli artt. 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE nella procedura di infrazione su richiamata 2014/2059;

Richiamata la nota prot. RA/159682 del 9.7.2012 del Servizio Qualità delle Acque – DC/27 con la quale è stato trasmesso l'elenco degli interventi prioritari ed indifferibili ai sensi della direttiva 91/271/CEE giusta risultati **Questionario 2011 UWWTD** (Urban Waste Water Treatment Directive) trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare tramite aggiornamento dati, in data 15 febbraio 2012, del sito SINTAI (Sistema Informativo Nazionale per la Tutela delle Acque Italiane) per il monitoraggio sullo stato di attuazione degli obblighi europei in tema di depurazione;

Richiamata la mail del Servizio Qualità delle Acque del 29 luglio 2014 giusta protocollo di ricezione RA/205367 che nell'ambito dell'integrazione/correzione del Questionario UWWTD 2013, attualmente in corso, da parte di alcuni Gestori del SII e degli Enti d'Ambito competenti, fornisce chiarimenti in merito all'andamento dei dati di conformità degli agglomerati maggiori di 2.000 ae rispetto alla precedente rilevazione del 2011;

Considerato che l'elenco dei progetti trasmesso in allegato alla nota la nota 6/2/2014 prot. RA36667 contiene i progetti presentati ed in parte finanziati nell'ambito della linea di Azione IV 1.1.a FSC 2007/2013, la cui graduatoria provvisoria è stata approvata con DGR 196/2014 modificata ed integrata con DGR 380/2014 e DGR 385/2014;

Considerato che le risorse del Piano straordinario vanno destinate, come da comunicazioni ministeriali, ad interventi prioritari in materia di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane, funzionali al superamento delle criticità presenti sul territorio regionale;

Ritenuto di dover adottare dei criteri di selezione dei progetti che garantiscano trasparenza e parità di trattamento tra i territori ed i soggetti gestori;

Ritenuto che, per avere certezza di realizzazione dell'intervento, per efficientare i procedimenti ottimizzando tempi e costi possono essere concessi finanziamenti solo su progetti esecutivi di opere approvati dal beneficiario, ovvero su progetti preliminari o definitivi approvati in caso di appalto integrato ai sensi dell'art. 53 co. 2 lett. b) e c) del D.Lgs 163/2006 nonché dell'art. 55 del DPE n. 207/2010;



Ritenuto, vista l'urgenza di superare le criticità depurative, di intervenire dando precedenza agli interventi prioritari in materia di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane, funzionali al superamento delle criticità presenti sul territorio regionale per i quali è disponibile un livello di progettazione tale da consentire l'avvio della procedura di evidenza pubblica subito dopo la concessione del finanziamento;

Ritenuto pertanto di rimodulare l'elenco, inviato con nota RA/36667 del 6/2/2014, stralciando i progetti già finanziati con le citate DGR 196/2014, 380/2014 e 385/2014, quelli in corso di realizzazione o conclusi da parte del soggetto gestore, e quelli che non dispongono di un livello di progettazione tale da consentire l'avvio della procedura di evidenza pubblica subito dopo la concessione del finanziamento;

Considerato che a seguito di tale rimodulazione l'elenco si compone di 37 progetti per un totale di € 103.771.801,71 e che pertanto è necessario selezionare ulteriormente i progetti disponibili considerato che l'ammontare disponibile per la Regione Abruzzo è di 4.812.433,32 € per l'intero territorio regionale;

Considerato che possono essere finanziati gli interventi previsti nei Piani d'Ambito approvati dalle Autorità d'Ambito;

Ritenuto di specificare che le opere per la tutela delle risorse idriche sono realizzate dalle Società di gestione del SII, così come previsto dalla disciplina nazionale di settore (D.Lgs 152/2006), e che i contributi pubblici vanno a scapito degli investimenti previsti dal Piano d'Ambito, e non concorrono alla definizione della tariffa pagata dagli utenti;

Ritenuto come da indicazioni ministeriali di dare priorità ai progetti cantierabili ovvero che hanno un livello di progettazione che consente l'indizione della gara ad evidenza pubblica con maggior valenza ambientale ed impatto socio-economico dando priorità agli agglomerati non conformi per i quali è disponibile un livello di progettazione di maggiore dettaglio, quelli per i quali è già stata avviata la procedura di infrazione e comunque agli agglomerati di maggiori dimensioni, dando precedenza a quei progetti che siano totalmente finanziabili con l'importo assegnato;

Ritenuto altresì di ammettere il finanziamento in via prioritaria i progetti finanziabili per intero con l'importo reso disponibile dal MATTM, e nel caso di progetto finanziato parzialmente di condizionare il finanziamento all'impegno debitamente formalizzato dal soggetto gestore di cofinanziare l'importo che non trova copertura nella somma resa disponibile per l'Abruzzo dal MATTM.

Considerato che alla luce dei criteri e delle priorità di intervento su elencate risultano finanziabili i seguenti interventi:

Soggetto attuatore	Localizzazione	Progetto finanziato	Costo Totale del progetto
Ente d'Ambito 2 Marsicano*/ Soggetto gestore**	Cappadocia (Capoluogo) – Prov. L'Aquila	Completamento rete fognaria in Comune di Cappadocia	€ 402.612,51
Ente d'Ambito 6 Chietino*/ Soggetto gestore**	Atessa Capoluogo – Prov. Chieti	Adeguamento e potenziamento impianto di depurazione in Comune di Atessa – Loc. Via Ianico	€ 820.658,00
Ente d'Ambito 6 Chietino*/ Soggetto gestore**	Guardiagrele - Prov. Chieti	Adeguamento e potenziamento impianto di depurazione in Comune di Guardiagrele - Loc. S. Leonardo	€ 1.220.000,00
Ente d'Ambito 2 Marsicano*/ Soggetto gestore**	Ortucchio Prov. L'Aquila	Potenziamento impianto di depurazione a servizio agglomerato Ortucchio – Lecce dei Marsi – Gioia dei Marsi	€ 1.647.101,27
Ente d'Ambito 2 Marsicano*/ Soggetto gestore**	Trasacco - Prov. L'Aquila	Adeguamento e Potenziamento della capacità depurativa dell'impianto di Trasacco – Strada 36	€ 1.794.632,89
*fino alla piena operatività dell'ERSI		**soggetto gestore <i>in house</i> del servizio idrico integrato	

Ritenuto di finanziare il progetto Completamento rete fognaria in Comune di Cappadocia tra quelli disponibili di cui all'elenco rimodulato in quanto si tratta di un progetto esecutivo, di un agglomerato non conforme che interessa un 6.940 abitanti equivalenti;

Ritenuto di finanziare il progetto Adeguamento e potenziamento impianto di depurazione in Comune di Atessa – Loc. Via Ianico tra quelli disponibili di cui all'elenco rimodulato in quanto è uno degli agglomerati per i quali la Repubblica italiana è stata messa in mora sulla scorta dei dati comunicati nel Questionario 2009 (dati 2007) e interessa 3.000 abitanti equivalenti;

Ritenuto di finanziare il progetto Adeguamento e potenziamento impianto di depurazione in Comune di Guardiagrele - Loc. S. Leonardo tra quelli disponibili di cui all'elenco rimodulato in quanto è uno degli agglomerati per i quali la Repubblica italiana è stata messa in mora sulla scorta dei dati comunicati nel Questionario 2009 (dati 2007) e interessa 9.000 abitanti equivalenti;

Ritenuto di finanziare il progetto Potenziamento impianto di depurazione a servizio agglomerato Ortucchio – Lecce dei Marsi – Gioia dei Marsi tra quelli disponibili di cui all'elenco rimodulato in quanto è un agglomerato non conforme ed interessa 10.000 abitanti equivalenti;

Ritenuto di finanziare il progetto Adeguamento e Potenziamento della capacità depurativa dell'impianto di Trasacco – Strada 36 tra quelli disponibili di cui all'elenco rimodulato in quanto è un agglomerato non conforme ed interessa 8.890 abitanti equivalenti, finanziato parzialmente con Fondi FSC 2007/2013 Linea di Azione IV.1.1.a per € 946.513,46 e per € 105.168,16 di cofinanziamento da parte del Soggetto Gestore in modo da assicurare la copertura totale del progetto;

Ritenuto di approvare il Programma di interventi come da Allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Considerato che l'art. 1 dalla bozza di "Accordo di programma quadro per l'attuazione del piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani" inviato dal Ministero prevede che costituiscono allegati al programma degli interventi:

- 1.a Relazioni tecniche (complete di cronoprogrammi);
- 1.b Schede riferite agli interventi;
- 1.c Piano finanziario per annualità;

Considerato che l'art. 4 dalla bozza di Accordo su citato prevede che:

- Nell'allegato 1 – Programma degli Interventi - sono riportati i seguenti elementi: la localizzazione, il soggetto attuatore, il titolo di ciascun intervento, lo stato della progettazione, il costo dell'intervento, le risorse disponibili con l'indicazione della relativa fonte.
 - Nell'allegato 1.a "relazioni tecniche" sono riportati i seguenti elementi: descrizione di ciascun intervento, risultati attesi e cronoprogramma, il CUP.
 - Nell'allegato 1.b "schede-intervento" sono riportate le schede relative a ciascun intervento, conformi al tracciato "Sistema Gestione Progetti"/"Banca Dati Unitaria" (SGP/BDU)
 - Nell'allegato 1.c. "Piano finanziario per annualità" è riportata la previsione relativa al fabbisogno finanziario annuale di ciascun intervento.
- Le schede di cui all'allegato 1, sono inserite all'interno del sistema informativo centrale per il monitoraggio istituito presso il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (Sistema Gestione Progetti – Banca Dati Unitaria).

Ritenuto pertanto di autorizzare il Servizio Gestione delle Acque della direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile ad acquisire sulla scorta del Programma degli interventi approvato dalla presente deliberazione le informazioni ed i dati necessari per la predisposizione degli allegati 1.a, 1.b e 1.c di cui alla bozza di Accordo di Programma inviata dal Ministero della Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di quanto necessario per la definizione del medesimo Accordo.

Dato atto che la copertura finanziaria del programma sarà assicurata dalle risorse ex Legge 27.12.2013 n. 147– art 1. co. 112 (legge di stabilità 2014) di cui alla succitata nota del 17/6/2014 prot. 0016684 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta assunzione di impegno di spesa a carico del Bilancio regionale e che si procederà in tal senso con adozione di formali provvedimenti successivi e conseguenti;

Dato atto della puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente;

Considerato che occorre operare al fine del massimo contenimento delle spese non destinate direttamente alla realizzazione delle opere di che trattasi;

Dato atto che ogni economia nascente a seguito dell'aggiudicazione non è utilizzabile dalla stazione appaltante, ma torna nella disponibilità programmatoria della Regione;

Dato atto della legittimità del presente provvedimento attestata dal Dirigente del Servizio Gestione delle Acque, con la firma in calce allo stesso, a norma della L. R. 77/99;



Dato atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione;

A VOTI unanimi espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, il Programma degli interventi di cui all'ALLEGATO 1 ai sensi dell'articolo 1 comma 112 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 inerente il piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
 2. di approvare la bozza dell'Accordo di programma quadro per l'attuazione del piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani trasmessa con nota del 17/6/2014 prot. 0016684 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di cui all'ALLEGATO 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 3. di autorizzare il Servizio Gestione delle Acque della direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile ad acquisire sulla scorta del Programma degli interventi approvato dalla presente deliberazione le informazioni ed i dati necessari per la predisposizione degli allegati 1.a, 1.b e 1.c di cui alla bozza di Accordo di Programma inviata dal Ministero della Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di quanto necessario per la definizione del medesimo Accordo;
- di stabilire che nelle convenzioni che la competente Direzione provvede a definire con gli AATO e di conseguenza nei rapporti con i concessionari gli stessi Soggetti gestori del SII devono:
- svolgere le attività inerenti la progettazione, direzione e contabilità delle opere utilizzando di norma le proprie strutture tecniche formate da dipendenti della Società/Ente alle quali sono riconosciute le spettanze previste per legge;
 - solo in via derogatoria e motivata le stesse Società/Ente possono avvalersi di professionisti esterni restando fermo che in tale ipotesi l'ammontare delle spese tecniche ammissibili per le attività di cui innanzi non può superare il 2,5% dei lavori a base d'asta;
 - eventuali economie nascenti a seguito dell'aggiudicazione non sono in alcun caso utilizzabili dalla stazione appaltante, ma tornano nella disponibilità programmatoria della Regione;
 - la collaudazione in corso d'opera e finale, attività tipica per il rinvenimento del lavoro eseguito a regola d'arte, è di esclusiva pertinenza dei nominandi di questa Stazione finanziante e delegante;
 - la piena esecutività di questa delibera è condizionata da ulteriore delibera da adottarsi nella prossima Giunta che dia rilievo all'acquisizione di impegni formalmente assunti da parte dei rappresentanti legali degli enti gestori con atti tipici idoneamente assunti per l'accettazione delle condizioni vincolanti in nessun caso derogabili, con particolare riferimento all'insuperabilità della percentuale del 2,5% delle spese ammissibili di cui al punto dettagliato in delibera.
5. di dare atto che la copertura finanziaria del programma sarà assicurata dalle risorse ex Legge 27.12.2013 n. 147– art 1. co. 112 (legge di stabilità 2014);
 6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta assunzione di impegno di spesa a carico del Bilancio regionale e che si procederà in tal senso con adozione di formali provvedimenti successivi e conseguenti;
 7. di inviare la presente deliberazione alla Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia e alla Direzione Riforme Istituzionali - Enti Locali - Bilancio - Attività Sportive.




L.R. 14.9.1999, n. 77, art. 23

DIREZIONE REGIONALE/STRUTTURA SPECIALE SUPPORTO (Art. 14 L.R. 77/99):


DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, CICLO IDRICO INTEGRATO, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO/POSIZIONE DI STAFF: **GESTIONE DELLE ACQUE**


UFFICIO: Programmazione e finanziamento Ciclo idrico Integrato

L'Estensore
Dott.ssa Natalia Ornella Pisegna



(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Natalia Ornella Pisegna


(firma)

Il Dirigente del Servizio
Avv. Sebastiana Parlayecchio


(firma)

Il Direttore Regionale
F.F. Dott. Luigi Del Sordo


(firma)

Il Componente la Giunta
F.to Dott. Mario Mazzocca

(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta
F.to Dott. Walter Gariani

(firma)


Il Presidente della Giunta
F.to Dott. Luciano D'Alfonso

(firma)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

25 SET 2014




IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Verifica Atti Presidente e della Giunta
Regionale, Legislativo, B.U.R.A.
e Delegazione di Roma


ABRUZZO

Legge 27 dicembre 2013 n. 147 - Articolo 1, comma 112 - Piano straordinario

Titolo intervento	Localizzazione	Progettazione disponibile	Costo totale	Finanziamenti disponibili	Importo da finanziare
Completamento rete fognaria in Comune di Cappadocia	Cappadocia (Capoluogo) - Prov. L'Aquila	Progetto esecutivo	€ 402.612,51		€ 402.612,51
Adeguamento e potenziamento impianto di depurazione in Comune di Atessa - Loc. Via Ianico	Atessa Capoluogo - Prov. Chieti	Progetto preliminare integrato	€ 820.658,00		€ 820.658,00
Adeguamento e potenziamento impianto di depurazione in Comune di Guardiagrele - Loc. S. Leonardo	Guardiagrele - Prov. Chieti	Progetto preliminare integrato	€ 1.220.000,00		€ 1.220.000,00
Potenziamento impianto di depurazione a servizio agglomerato Ortucchio - Lecce nei Marsi - Gioia dei Marsi	Ortucchio Prov. L'Aquila	Progetto Preliminare Integrato	€ 1.647.101,27		€ 1.647.101,27
Adeguamento e Potenziamento della capacità depurativa dell'impianto di Trasacco - Strada 36 -	Trasacco - Prov. L'Aquila	Progetto Preliminare Integrato	€ 1.794.632,89	€ 1.051.681,62 ¹	€ 742.951,27

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 553 del 5 SET. 2014
 IV SEGRETARIO DELLA GIUNTA
 (Dott. Walter Garofalo)



La presente copia, composta di n. 1 fascicolo, è in forma allegata nella esatta versione del Servizio. L'Aquila, il 27-08-2014

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Avv. Sabatini) (L. ACQUILA)

¹ Programma FSC 2007/2013 - Policy Ambiente e Territorio - Linea d'Azione IV.1.1.a: Realizzazione di opere infrastrutturali per adeguamento e potenziamento del Servizio Idrico Integrato (acquedotti, fognature e depuratori)



*Dipartimento per lo
sviluppo e la coesione
economica
ex art.10 legge n.125/2013*



*Ministero dell'Ambiente
della Tutela del Territorio
e del Mare*

Regione

Legge 27 dicembre 2013, n. 147

*“Accordo di programma quadro
per l’attuazione del piano straordinario di
tutela e gestione della risorsa idrica,
finalizzato prioritariamente a potenziare la
capacità di depurazione dei reflui urbani”*

Roma,

versione GIUGNO 2014

ALLEGATO come parte integrante alla del-
berazione n. 553 del 5 SET. 2014

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Gariani)



VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi

VISTO l’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA in particolare, la lettera c) del medesimo comma 203 che definisce e delinea i punti cardine dell’Accordo di Programma Quadro quale strumento della programmazione negoziata, dedicato all’attuazione di una Intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l’Accordo di Programma deve contenere;

VISTO l’Accordo di Programma Quadro “Tutela delle acque e gestione integrata e delle risorse idriche” stipulato in data tra i Ministeri dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e la Regione finalizzato, fra l’altro, al progressivo recupero quali-quantitativo delle risorse idriche, alla loro valorizzazione e tutela;

VISTA la delibera CIPE del 21 marzo 1999, n. 9 concernente la disciplina della programmazione negoziata ed in particolare il punto 1 sull’Intesa Istituzionale di programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli Accordi di Programma Quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti sub-regionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera e), comma 203, dell’articolo 2 della legge n. 662/1996;

VISTO l’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 in cui si prevede, tra l’altro, la costituzione di un sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) e della relativa banca dati da costituire presso il CIPE;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTA la delibera CIPE del 15 febbraio 2000, n. 12 (banca dati investimenti pubblici: codifica) che prevede l’approfondimento delle problematiche connesse all’adozione del codice identificativo degli investimenti pubblici e la formulazione di una proposta operativa;

VISTA la delibera CIPE del 27 dicembre 2002, n. 143 che disciplina le modalità e le procedure per l’avvio a regime del sistema CUP in attuazione dell’articolo 11 della legge n. 3/2002 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;



VISTA la delibera CIPE del 27 dicembre 2002, n. 143 che disciplina le modalità e le procedure per l'avvio a regime del sistema CUP in attuazione dell'articolo 11 della legge n. 3/2002 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n.3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e in particolare l'articolo 11 (Codice unico di progetto investimenti pubblici) che prevede che ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla data del 1 gennaio 2003 sia dotato di un "Codice unico di progetto".;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", e successive modificazioni e integrazioni e il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTA la delibera CIPE 22 marzo 2006 n. 14, con la quale sono state definite le procedure da seguire per la programmazione degli interventi e gli adempimenti da rispettare per l'attribuzione delle risorse FAS da ricomprendere nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma e dei relativi APQ;

VISTA la Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante "Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 – Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate";

VISTO, in particolare, l'art. 8 della delibera CIPE n. 166/2007, che prevede l'unificazione dei sistemi centrali di monitoraggio esistenti e l'adozione di regole e procedure comuni, mediante un processo di omogeneizzazione sia della tipologia dei dati sia delle procedure di rilevazione, trasmissione e controllo;

VISTO il decreto legislativo del 29-12-2011 n. 229 recante "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti";

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modifiche e integrazioni., concernente "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e norme in materia di danno ambientale"

VISTO il Decreto Legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito, con modifiche, in Legge 17 luglio 2006, n. 233;

VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2008 n. 85, convertito con modificazioni in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art.1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, "Regolamentato di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico";



VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009 n. 140 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare", pubblicato in data 1 ottobre 2009 sulla Gazzetta Ufficiale n. 228,

VISTO il Decreto Ministeriale 2 dicembre 2009 n. 135, come modificato dal Decreto Ministeriale 21 ottobre 2010, n. 177, recante "Individuazione delle strutture dirigenziali di livello non generale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare",

VISTA la Direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

VISTA la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA, in particolare la Parte Terza del predetto Decreto Legislativo n.152, contenente, tra l'altro, le norme di recepimento della citata direttiva comunitaria 91/271/CEE ;

VISTO l'articolo 1, comma 112 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che, al fine di finanziare un piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'esercizio 2014, di 30 milioni di euro per l'esercizio 2015 e di 50 milioni di euro per l'esercizio 2016;

VISTA la necessità di potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani anche in considerazione delle procedure di contenzioso e pre-contenzioso comunitario avviate per la mancata conformità dei sistemi di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane alle disposizioni della citata direttiva n. 91/271/CEE del 21 maggio 1991, e in particolare:

- procedura di infrazione 2004/2034, per la quale, nell'ambito della Causa C 565/10 avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell'articolo 258 TFUE, proposto dalla Commissione europea il 2 dicembre 2010, la Corte di giustizia dell'Unione europea con sentenza del 19 luglio 2012, ha condannato la Repubblica italiana per il mancato rispetto degli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3, 4, paragrafi 1 e 3, e 10 della direttiva 91/271/EE, come modificata dal regolamento n. 1137/2008, con riguardo ad alcuni agglomerati con oltre 15.000 abitanti equivalenti che scaricano in aree così dette «normali»;
- procedura di infrazione 2009/2034, attualmente in fase di parere motivato ex art. 258 TFUE, che contesta il mancato rispetto della direttiva 91/271/CEE con riguardo agli agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti che scaricano in aree così dette «sensibili»;



- procedura di infrazione 2014/2059 e provvedimento di costituzione in mora (Causa C-1851/2014) per la non conformità di 880 agglomerati e di 57 aree sensibili;

VISTA la seduta del 15 maggio 2014 della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del D.Lgs. n.281 del 28 agosto 1997 nella quale è stato espresso parere favorevole alla proposta del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare per la ripartizione del suddetto fondo tra le regioni del centro-nord;

VISTO il Piano di Tutela delle Acque, approvato con del

RICORDATO che il Piano di Ambito ha previsto nel settore fognario e depurativo tra le priorità di intervento l'estensione della copertura della rete fognaria e l'adeguamento e/o potenziamento in termini di capacità depurativa degli impianti di depurazione nonché la realizzazione di interventi di gestione integrata delle risorse idriche;

VISTO il Programma degli Interventi in appresso (PdI) per il periodo 2014-2017, redatto ai sensi della deliberazione n. 643 del 27 dicembre 2013 dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, che individua gli interventi necessari al conseguimento degli obiettivi di servizio, riportando, per il periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;

CONSIDERATO che il suddetto PdI deve garantire la coerenza degli interventi individuati con la pianificazione regionale e distrettuale in materia, al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di infrastrutturazione e di qualità ambientale previsti dalle direttive comunitarie in materia di acque;

RICORDATO che l'Accordo di Programma Quadro stipulato il costituisce l'ultimo riferimento programmatico tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione;

VISTA la priorità di intervento individuata dalla Regione....., e dalla stessa dichiarate conformi alle priorità di cui all'articolo 1, comma 112, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, tenuto conto anche delle procedure di infrazione avviate nei confronti del Governo Italiano per violazione della direttiva 91/271/CE;

RITENUTO di dover dare attuazione a quanto previsto dal citato articolo 1, comma 112 della Legge n. 147/2013 con la stipula da uno o più accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati per il finanziamento di interventi urgenti, atti alla risoluzione delle citate procedure, per l'individuazione dei soggetti che provvedono alla realizzazione delle opere e le modalità di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento lavori;

CONSIDERATO che ai sensi del citato articolo 1, comma 112, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'efficacia del presente accordo è subordinata all'approvazione del Piano Straordinario con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del



mare e all'esito positivo della verifica di legittimità di tale decreto da parte dei competenti organi di controllo;

RITENUTO di determinare tempi certi per la realizzazione degli interventi con un cronoprogramma di realizzazione delle opere e di prevedere un impegno da parte della Regione di vigilare sul rispetto della tempistica individuata;

Tutto ciò premesso

Dipartimento per lo Sviluppo e la coesione economica

il Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione generale per tutela del territorio e delle risorse idriche

la Regione
Direzione

STIPULANO IL SEGUENTE

**“ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO STRAORDINARIO DI TUTELA E GESTIONE
DELLA RISORSA IDRICA, FINALIZZATO PRIORITARIAMENTE A
POTENZIARE LA CAPACITÀ DI DEPURAZIONE DEI REFLUI URBANI”**

Articolo 1

Recepimento delle premesse e degli allegati

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Ne costituiscono allegati:
 - 1 Il programma degli interventi corredato di:
 - o 1.a Relazioni tecniche (complete di cronoprogrammi);
 - o 1.b Schede riferite agli interventi;
 - o 1.c Piano finanziario per annualità;
 -
3. Le schede riferite agli interventi sono compilate all'interno del sistema informativo regionale “Gestionale Finanziamenti” e trasferite alla Banca Dati unitaria (BDU) presso la Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Banca Dati Unitaria).

Articolo 2 **Definizioni**



1. Ai fini del presente Accordo di programma quadro si intende:
 - a) per “Accordo”, il presente Accordo di programma quadro per gli interventi del servizio idrico integrato e per la tutela delle risorse idriche;
 - b) per “Parti”, i soggetti sottoscrittori del presente Accordo;
 - c) per “Intervento”, ciascun progetto inserito nel presente Accordo;
 - d) per “Programma di interventi”, l’insieme degli interventi finanziati con il presente Accordo;
 - e) per “Banca Dati Unitaria” ovvero “BDU” e sistema gestione finanziamenti ovvero “SGF”, gli applicativi informatici di monitoraggio dell’attuazione degli interventi;
 - f) per “Relazione tecnica”, il documento descrittivo di ciascun intervento, in cui sono altresì indicati i risultati attesi e il cronoprogramma identificativo di tutte le fasi e relative tempistiche per la realizzazione di ciascun intervento fino alla sua completa entrata in esercizio;
 - g) per “Scheda”, la scheda, sia in versione cartacea che in versione informatica compilabile tramite il sistema informatico “Gestionali Finanziamenti” e trasferita alla BDU che identifica per ciascun intervento il soggetto aggiudicatore (c.d. soggetto attuatore), il referente di progetto/responsabile del procedimento, i dati anagrafici dell’intervento, i dati relativi all’attuazione fisica, finanziaria e procedurale, nonché gli indicatori;
 - h) per “Responsabile Unico della Parte” (RUPA), il rappresentante di ciascuna delle parti, incaricato di vigilare sull’attuazione di tutti gli impegni assunti nel presente atto dalla Parte rappresentata e degli altri compiti previsti nell’Accordo;
 - i) per “Responsabile dell’Intervento”, il soggetto individuato nell’ambito dell’organizzazione del soggetto attuatore, quale “Responsabile unico del procedimento” ai sensi del DPR 5 ottobre 2010 n. 207;
 - j) per “Tavolo dei Sottoscrittori”, il comitato composto dai soggetti sottoscrittori dell’Accordo (RUPA) o dai loro delegati con i compiti previsti dal presente Accordo;

Articolo 3

Oggetto e finalità

1. L’Accordo di Programma ha ad oggetto la realizzazione e funzionalità, degli interventi come individuati e disciplinati negli allegati 1, 1.a, 1.b e 1.c., in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 112 della Legge 147/2013.
2. Il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, su richiesta della Regione, in qualsiasi fase dello sviluppo progettuale, fornisce assistenza tecnica per l’adozione delle migliori tecniche disponibili e una tempestiva verifica dell’efficienza e dell’efficacia del progetto rispetto al vincolo di conseguire l’obiettivo.
3. Gli interventi finanziati con il presente Accordo sono da ricomprendere nel Piano straordinario, di cui all’articolo 1, comma 112 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, da approvare con decreto dal Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. Inizialmente il presente APQ finanzia interventi, articolati in progetti, di cui all’allegato 1.



Articolo 4
Contenuto degli allegati

1. Nell'allegato 1 – Programma degli Interventi - sono riportati i seguenti elementi: la localizzazione, il soggetto attuatore, il titolo di ciascun intervento, lo stato della progettazione, il costo dell'intervento, le risorse disponibili con l'indicazione della relativa fonte.
2. Nell'allegato 1.a “relazioni tecniche” sono riportati i seguenti elementi: descrizione di ciascun intervento, risultati attesi e cronoprogramma, il CUP.
3. Nell'allegato 1.b “schede-intervento” sono riportate le schede relative a ciascun intervento, conformi al tracciato “Sistema Gestione Progetti”/“Banca Dati Unitaria” (SGP/BDU)
4. Nell'allegato 1.c. “Piano finanziario per annualità” è riportata la previsione relativa al fabbisogno finanziario annuale di ciascun intervento.
5. Le schede di cui all'allegato 1, sono inserite all'interno del sistema informativo centrale per il monitoraggio istituito presso il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (Sistema Gestione Progetti – Banca Dati Unitaria).

Articolo 5
Copertura finanziaria

1. La copertura finanziaria degli interventi di cui al presente Accordo ammonta ad €.....ed è assicurata dalle seguenti risorse:
 - a. €..... fondi MATTM . art. 1, comma 112, Legge n. 147/2013;
 - b. €..... risorse regionali
 - c. €..... cofinanziamento dei soggetti attuatori;

Articolo 6
Economie e loro riprogrammazione

1. Le economie riprogrammabili derivanti dall'attuazione degli interventi individuati nel presente atto e opportunamente accertate dal RUPA regionale, di cui all'articolo 10, restano nelle disponibilità della Regione, e sono riprogrammate dal Tavolo dei sottoscrittori, su proposta del RUPA regionale, secondo le modalità di cui al presente articolo.
2. Non sono comunque riprogrammabili le economie entro la percentuale del 10% del costo del progetto, se non ad intervento ultimato.
3. Eventuali maggiori costi dei lavori, superiori alla percentuale del 10% di cui al comma 2, troveranno copertura finanziaria impiegando prioritariamente le ulteriori risorse riprogrammabili emergenti dal complesso degli interventi inclusi nel presente accordo. Nel caso in cui dette risorse non dovessero risultare sufficienti i maggiori costi rimangono a carico della Regione e dei soggetti attuatori interessati.



4. Le economie derivanti dal ribasso d'asta o da minori costi saranno imputate al fondo di cui all'articolo 1, comma 112 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed ai soggetti attuatori pro-quota in proporzione all'originario apporto di risorse.

Articolo 7

Modalità di trasferimento delle risorse e certificazione delle spese

- 1 Le risorse di competenza del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare saranno trasferite alla Regione in ragione d'anno secondo le previsioni dell'allegato 2, in unica soluzione previa dichiarazione della stessa Regione dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori per importi uguali o superiori alla quota annuale di finanziamento.
- 2 Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare autorizza l'assunzione di impegni per l'intero importo assegnato nel triennio, fermo restando che l'effettivo trasferimento delle somme avverrà in ragione d'anno ai sensi del comma 1 del presente articolo. (DA VERIFICARE CON UCB)

Articolo 8

Monitoraggio degli interventi e sistema di indicatori

1. Allo scopo di assicurare la tempestività d'azione e la piena rispondenza delle opere realizzate alle finalità del presente Accordo la Regioneprovvede al monitoraggio degli interventi.
2. Il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi da eseguire con cadenza bimestrale è assicurato dal RUPA regionale di cui al successivo articolo 10, sulla base delle informazioni comunicate dai soggetti attuatori degli interventi.
3. La Regione..... garantisce l'esecuzione del programma di interventi, con le modalità, le tempistiche e le procedure indicate negli allegati; l'aggiornamento dei dati di monitoraggio nel Sistema Gestione Progetti (SGP) del DPS per il trasferimento alla Banca Dati Unitaria (BDU).
4. Per ciascun intervento deve essere individuato almeno un indicatore di realizzazione fisica ed un indicatore occupazionale.
5. Per ciascun indicatore di cui al comma precedente, è necessario inserire:
 - a. un valore iniziale in sede di sottoscrizione;
 - b. un valore attuale di revisione del valore iniziale, di cui alla lettera precedente, in sede di ciascuna sessione di monitoraggio;
 - c. il valore raggiunto in sede di monitoraggio finale.

Articolo 9

Obblighi delle Parti

1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell'attività di competenza, a rispettare e a



far rispettare tutti gli obblighi previsti nell'Accordo. A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che il rispetto della tempistica di cui all'allegato 1 costituisce elemento prioritario ed essenziale per l'attuazione del Programma di interventi oggetto del presente atto.

2. In particolare le Parti si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla normativa vigente, all'effettuazione delle seguenti attività, nel rispetto dei tempi definiti per ciascun intervento, anche in fase di realizzazione:
 - a. il MISE - Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione garantisce l'esecuzione delle attività e degli atti di competenza nelle materie oggetto dell'Accordo, nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali.
 - b. il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio Direzione Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche garantisce l'esecuzione delle attività e delle istruttorie tecniche necessarie al rilascio degli atti di competenza, secondo le tempistiche di legge nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;
 - c. la Regione garantisce l'esecuzione del programma di interventi dell'Accordo, con le modalità, le tempistiche e le procedure indicate nell'allegato 1; l'aggiornamento dei dati di monitoraggio per il trasferimento alla BDU; il compimento di tutti gli atti occorrenti per il rilascio nei tempi previsti degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Accordo, secondo le indicazioni e la tempistica di cui all'Allegato citato e l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali. La medesima Regione assicura, altresì, il coordinamento e la collaborazione con gli Enti locali e ogni altro Ente su base regionale, nonché l'informazione, al fine di assicurare la condivisione degli obiettivi e, ove necessario, favorire il rilascio di atti di competenza di tali Enti ai sensi della normativa vigente entro i termini previsti; garantisce altresì il flusso delle risorse finanziarie di competenza ed il trasferimento delle risorse ai soggetti attuatori compatibilmente con i vincoli indotti dal rispetto del "patto di stabilità"; dei predetti vincoli e delle esigenze di trasferimento collegate al fabbisogno finanziario degli interventi, la Regione deve tenere conto nella fase di elaborazione dei propri documenti di bilancio. A tali fini, l'autorità regionale competente assume i necessari impegni contabili, in relazione al proprio ordinamento e all'avanzamento progettuale/realizzativo degli interventi.
3. Ogni anno, successivamente all'adozione del RAE e comunque non oltre il 30 settembre di ogni anno su proposta del RUPA regionale, sarà sottoposto all'approvazione del Tavolo dei Sottoscrittori l'aggiornamento degli impegni assunti dalle singole parti rispetto ai tempi di rilascio degli atti di approvazione, di autorizzazione e dei pareri, nonché alla progettazione e realizzazione delle opere, all'attivazione delle occorrenti risorse e a tutti gli altri atti di competenza nelle materie oggetto del presente Accordo.
4. Le Parti si impegnano, inoltre, a:



- a. fare ricorso a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, attraverso strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
- b. rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni assunti per la realizzazione degli interventi, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertata, le misure previste dall' Accordo;
- c. eseguire, con cadenza periodica e, comunque, al fine di garantire gli adempimenti di cui alla successiva lettera d), tutte le attività di monitoraggio utili a procedere periodicamente alla verifica dell'Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutte le risorse per la realizzazione degli interventi;
- d. procedere, con periodicità semestrale, alla verifica dell'Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione degli interventi;
- e. effettuare i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa.

Articolo 10

Responsabile Unico della Parte

1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo, ciascuno dei soggetti firmatari individuano un Responsabile Unico della Parte (RUPA), il quale si impegna a vigilare sull'attuazione di tutti gli impegni che competono alla Parte da esso rappresentata, intervenendo con i necessari poteri di impulso e di coordinamento.
2. In prima istanza sono individuati quali RUPA i rappresentanti firmatari del presente Accordo. Essi potranno in ogni momento delegare tale funzione, con proprio atto, ad un dirigente della propria struttura.
3. Le Parti, tenuto conto della valenza regionale degli interventi, affidano al RUPA della Regione....., il compito di:
 - a. monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione dell'Accordo
 - b. rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori, richiedendo, se del caso, la convocazione del Tavolo dei sottoscrittori;
 - c. coordinare i Responsabili dei singoli interventi nelle attività dell'Accordo e, in particolare, in relazione all'immissione dati per l'istruttoria ed il monitoraggio dei singoli interventi nel sistema SGP/BDU.

Articolo 11

Attivazione ed esiti delle verifiche, revoca del finanziamento

1. L'attuazione dell'Accordo è costantemente monitorata, al fine di consentire la rilevazione sistematica e tempestiva dei suoi avanzamenti procedurali, fisici e di risultato.



2. Le verifiche sono attivate dal RUPA regionale in concomitanza delle soglie di seguito definite:
 - a. scostamento temporale superiore a 180 giorni rispetto alla previsione di cui al cronoprogramma inizialmente approvato;
 - b. scostamento dei costi superiore al 20% rispetto all'importo del progetto definitivo;
 - c. mancata indicazione di incrementi nel costo realizzato degli interventi per un tempo uguale o superiore ad un anno;
 - d. mancata indicazione di incrementi del valore conseguito dell'indicatore di realizzazione fisica prescelto o di programma, in un arco temporale uguale o superiore ad un anno;
 - e. modifica per una percentuale superiore al 20% in ciascuna versione di monitoraggio, del valore iniziale degli indicatori di realizzazione fisica o di programma.
3. In caso di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma, allorché il ritardo superi 180 giorni, il Tavolo dei sottoscrittori su proposta del RUPA regionale, salvo giustificati motivi, assume l'iniziativa per la revoca, anche parziale, del finanziamento disposto in favore dell'intervento di cui trattasi.
4. Le risorse derivanti dall'applicazione dei commi precedenti sono riprogrammate secondo le procedure di cui all'art. 6.

Articolo 12 **Disposizioni generali**

1. Qualora dovessero manifestarsi fattori ostativi tali da pregiudicare l'attuazione degli interventi, il RUPA regionale propone ai sottoscrittori la revoca dei finanziamenti nonché la contestuale riassegnazione delle risorse a nuovi interventi in ambito regionale.
2. Le risorse non impegnate entro il termine del attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti da parte dei soggetti attuatori, sono revocate. Tale risorse su proposta del RUPA regionale sono riassegnate dal Tavolo dei Sottoscrittori a nuovi interventi in ambito regionale.

Articolo 13 **Ulteriori interventi**

1. Con successivi Atti integrativi, tenuto conto anche degli esiti del monitoraggio, si procederà a definire eventuali ulteriori iniziative coerenti con le finalità dell'Accordo.

Letto, approvato e sottoscritto.



Roma _____

per il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica ex art.10 legge n.125/2013

dott. Vincenzo Donato _____

per il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direttore generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche

Avv. Maurizio Pernice _____

per la Regione

Direttore generale

dott. _____

Altro soggetto

il Direttore generale

dott. _____

